

REGOLAMENTO
PER IL RIORDINO DEL COMMERCIO

**Disciplina dell'esposizione della merce
all'esterno delle attività commerciali**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 DEL 30.01.2020

Sommario

ART. 1 - Ambito e finalità del regolamento	3
ART. 2 - Modalità di esposizione della merce: obblighi e divieti	3
ART. 3 – Esposizione di generi alimentari	4
ART. 4 – Accessibilità ai locali	4
ART. 5 – Tenuta delle terrazze e delle vetrine nel periodo di chiusura dell’attività	5
ART. 6 – Sanzioni.....	5
ART. 7 – Rinvio.....	6
ART. 8 – Entrata in vigore.....	6


ART. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esposizione della merce nelle aree esterne delle attività commerciali, in modo tale da evitare disposizioni caotiche e non ordinate, per consentire l'agevole transito della clientela ed evitare che venga preclusa la visibilità delle attività confinanti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in tutto il territorio comunale, alle aree esterne (di seguito denominate "terrazze aperte") di continuità delle attività commerciali di vendita al dettaglio.
3. Per aree esterne si intendono le aree private di pertinenza delle suddette attività, le aree private aperte al pubblico, le aree private di uso pubblico e le aree pubbliche in concessione.

ART. 2 - Modalità di esposizione della merce: obblighi e divieti

1. E' fatto divieto di appendere qualsiasi tipo di merce sopra e sotto le tende, gli sbalzi in muratura, le tettoie, le pensiline e qualsiasi manufatto posto a copertura delle terrazze aperte. E' consentita esclusivamente la collocazione di massimo 4 (quattro) gonfiabili, da appendere o addossare alla parete/vetrina del negozio e sotto la copertura delle terrazze.
2. E' altresì vietato appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, nella parte esterna delle vetrine, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica stradale, alle insegne.
3. E' vietato collocare la merce direttamente a terra. La stessa dovrà essere ordinatamente collocata in appositi espositori (carrelli, scaffali o simili) o all'interno di ceste/contenitori, fatta eccezione per gli oggetti che, per il loro utilizzo o le loro dimensioni, devono necessariamente stare a terra (ad es.: cicli, tricicli, monopattini e similari, valigie, vasi e ceste di grandi dimensioni).
4. Tutti gli espositori/contenitori dovranno essere di materiale idoneo e resistente e collocati in modo tale che ne sia assicurata la stabilità. In particolare è vietato l'utilizzo di scatoloni di cartone e di bancali ("pallet") in legno grezzo.
5. La merce e gli espositori/contenitori non dovranno in alcun modo sporgere sul suolo o soprassuolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
6. La merce esposta e i contenitori/espositori non potranno superare la seguente altezza massima da terra, con una tolleranza massima del 20% (come da disegno "Figura 1"):
 - a) cm 150 nell'area di 1,50 metri di profondità della terrazza a confine con il suolo pubblico (area A);
 - b) cm 200 nella rimanente area della terrazza a ridosso dell'edificio (area B).
7. Nell'area A è consentita la collocazione di massimo 3 (tre) manichini di altezza superiore a cm 150.

Figura 1



ART. 3 – Esposizione di generi alimentari

1. Le attività che pongono in vendita generi alimentari e bevande, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale di igiene alimenti e bevande, in particolare:
 - i prodotti alimentari non confezionati non possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento (es. frutta e verdura);
 - le merci non possono essere collocate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno di 30 cm.

ART. 4 – Accessibilità ai locali

1. I vari espositori/contenitori con la merce dovranno essere debitamente allineati in modo da lasciare liberi dei corridoi per l'agevole passaggio della clientela.
2. Il percorso principale di accesso al locale di esercizio dell'attività dovrà essere lasciato libero per una larghezza minima di cm 90 in modo tale da consentire il passaggio di due persone, di cui una su sedia a ruote.
3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere mantenuti costantemente puliti e liberi da qualsiasi ingombro.

ART. 5 – Tenuta delle terrazze e delle vetrine nel periodo di chiusura dell'attività

1. Durante il periodo di chiusura invernale dell'attività le terrazze dovranno rimanere pulite e sgombre da qualsiasi materiale.
2. Durante il periodo di chiusura delle attività (locali sfitti, negozi stagionali, ecc.) è fatto obbligo rivestire internamente le vetrate/vetrine e le porte di accesso con gli appositi manifesti forniti dal comune, fatta eccezione per le vetrine che rimangono comunque allestite. Le immagini dei manifesti e le modalità di consegna e di affissione degli stessi verranno approvate con deliberazione della giunta comunale.
3. La disposizione di cui al presente comma entrerà in vigore a far data dal 01.10.2020.

ART. 6 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, se non già sanzionate ai sensi di altra disposizione di legge o di regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16.
3. Gli addetti al controllo, all'atto del secondo accertamento della medesima violazione, procederanno al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e daranno seguito al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
5. Al terzo accertamento della medesima violazione contestata a carico del titolare si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 16 e 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che prevedono la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla legge n. 689/81 e d.P.R. n. 571/82.

ART. 7 – Rinvio

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati e per le prescrizioni generali inerenti il decoro, la pulizia e l'igiene delle aree all'aperto si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, con particolare riferimento a: Codice della Strada, regolamento edilizio, regolamento di polizia urbana, regolamento per l'applicazione del C.O.S.A.P., regolamento di igiene e alimenti, regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Le sanzioni si applicano a far data dal 1° giugno 2020.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato con delibera di consiglio comunale n. 121 del 20.12.2018.